

SCHEMA TIPO

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA SOCIETÀ

TRA

L'Università degli Studi di Genova, codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, (di seguito definita "Università") rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28/02/1972

e

la Società, codice fiscale e partita IVA, con sede legale in, Via (di seguito definita "Società") rappresentata dal nato a il

PREMESSO

- che la Società, con sede legale in opera nel settore del
- che la Società stessa è stata costituita come Spin off universitario oppure ha ottenuto il riconoscimento di Spin off universitario con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del e del
- che presso il Dipartimento..... dell'Università degli Studi di Genova opera/no gruppo/i di ricerca in settori affini a quelli oggetto dell'attività della Società
- che è interesse della Società usufruire delle conoscenze scientifiche e utilizzare le strutture e le apparecchiature scientifiche esistenti presso il Dipartimento..... ai fini dello sviluppo della propria attività ovvero quale forma di partecipazione societaria;
- che è interesse del Dipartimento..... svolgere attività di ricerca nei settori in cui opera la Società sia per sviluppare in termini applicativi le ricerche svolte al proprio interno, sia per consentire al personale universitario ed al personale in formazione per la ricerca (dottorandi, borsisti, assegnisti) di applicare in contesti produttivi le conoscenze acquisite nell'ambito della propria attività di ricerca;
- che la Società e l'Università degli Studi di Genova intendono regolare i rapporti che verranno ad instaurarsi nei modi ed alle condizioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti universitari;

VISTO

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova emanato con emanato con D.R. n. 1986 del 05.06.2017;

- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 4151 del 01/12/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Spin off dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 35 del 05/01/2018;
- l'atto costitutivo della Societàa rogito Notaio, rep. del

ACQUISITI

- la delibera per quanto di competenza del Consiglio del Dipartimento di nella seduta del
- l'autorizzazione alla stipula del presente atto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Genova nella seduta del

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina tra l'Università e la Società i rapporti relativi al personale, ai diritti di proprietà intellettuale e industriale, all'utilizzo di spazi e attrezzature scientifiche dell'Università da parte della Società e per l'eventuale svolgimento di attività connesse alla ricerca scientifica di comune interesse.

Art. 3 – Locali ad uso esclusivo

1. L'Università concede alla Società, per la realizzazione delle proprie attività, l'utilizzo ad uso esclusivo degli spazi assegnati al Dipartimento (di seguito definito ".....") e situati in come meglio specificati nell'allegato 1 e annessa planimetria mantenendo a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria mentre saranno sostenute dalla Società le spese relative a pulizia, vigilanza, riscaldamento/condizionamento, utenze (telefono, gas, energia elettrica, acqua) e alla rete informatica oltre a un costo medio a metro quadro relativo all'utilizzo dei locali.
2. Qualsiasi intervento sui locali e sugli impianti dell'Università utilizzati dalla Società o per l'installazione di attrezzature di proprietà della Società stessa deve essere concordato tra il Dipartimento, la Società e i Responsabili delle Aree Conservazione e Sviluppo Edilizio della Direzione Generale.
3. Gli oneri a carico della Società derivanti dal presente articolo sono stabiliti annualmente come previsto dal successivo art. 8, fatte salve le specifiche competenze degli Organi centrali di governo a deliberare in merito.

Art. 4 – Locali ad uso non esclusivo

1. L'Università concede alla Società, per la realizzazione delle proprie attività, l'utilizzo ad uso non esclusivo degli spazi assegnati al Dipartimento (di seguito definito ".....") e situati in come meglio specificati nell'allegato 2 e annessa planimetria mantenendo a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria e di vigilanza.
2. Tra il Dipartimento e la Società verrà stipulata una convenzione che regolerà i tempi e le modalità di utilizzo e la corresponsione di un importo forfettario concordato tra le parti.
3. Qualsiasi intervento sui locali e sugli impianti dell'Università utilizzati dalla Società o per l'installazione di attrezzature di proprietà della Società stessa deve essere concordato tra il Dipartimento, la Società e i Responsabili delle Aree Conservazione e Sviluppo Edilizio della Direzione Generale.

Art. 5 – Attrezzature

1. Il Dipartimento..... concede alla Società, per la realizzazione delle proprie attività, l'uso delle attrezzature scientifiche e di ufficio come descritte in allegato (all.to 3).
2. Tra il Dipartimento e la Società verrà stipulata una convenzione che regolerà i tempi e le modalità di utilizzazione nonché gli eventuali canoni di utilizzo.
3. La Società..... concede al Dipartimento, per la realizzazione delle proprie attività, l'uso delle attrezzature scientifiche e di ufficio come descritte in allegato (all.to 4).

Art. 6 – Personale

1. Il personale docente socio dello spin off può collaborare con la Società, fatto salvo l'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e di didattica come definiti dai competenti organi accademici, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento spin off, cui con il presente atto si rinvia integralmente.
2. Il personale tecnico amministrativo socio dello spin off può collaborare con la Società, al di fuori dell'orario di servizio, previa autorizzazione, secondo quanto indicato dal Regolamento Spin off, cui con il presente atto si rinvia integralmente.

Art. 7 – Obblighi delle Parti

1. La Società si impegna a:
 - a. assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori, garantendo la totale estraneità dell'Università da qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra la Società e il personale impiegato;
 - b. trasmettere all'Università, al termine di ogni esercizio, copia dei bilanci, corredati dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del collegio sindacale o dell'eventuale organo di revisione legale dei conti;
 - c. comunicare all'Università – Settore Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico, al termine di ciascun esercizio, ottemperando agli obblighi legislativi vigenti, i compensi corrisposti al personale strutturato che abbia svolto per essa attività retribuita;
 - d. sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi del precedente comma, la società è tenuta a versare all'Università una quota pari al 10% del compenso lordo corrisposto al personale strutturato quale corrispettivo per la prestazione lavorativa svolta, decurtata dal compenso stesso, come previsto dall'art. 12 comma 2 del Regolamento Spin off;
 - e. trasmettere all'Università con cadenza annuale ed ogniqualvolta la Commissione di Ateneo lo richieda le relazioni sul generale andamento delle attività sociali;

- f. utilizzare il logo "Spin off dell'Università degli Studi di Genova" secondo quanto previsto dal contratto di licenza d'uso del marchio stipulato con l'Ateneo;
 - g. svolgere l'attività affidatale nel pieno rispetto della vigente normativa, anche internazionale ed europea, generale e di settore;
 - h. assumere nei confronti dell'Università la responsabilità della corretta amministrazione delle risorse affidate e ogni altra forma di responsabilità derivante dalle attività svolte.
2. L'Università si impegna a concedere, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione in merito al relativo contratto di licenza, a titolo gratuito l'uso del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova", con la clausola di possibile revoca a suo insindacabile giudizio, come previsto dall'art. 17 comma 2 del Regolamento Spin off.

Art. 8 – Oneri finanziari

1. La Società si impegna a:
 - a) rimborsare all'Università il costo delle utenze e della rete informatica di cui all'art. 3, delle pulizie, del riscaldamento/condizionamento e della vigilanza relativamente agli spazi avuti in uso esclusivo. Tali spese verranno ripartite sulla base di criteri che rapportino il costo ai consumi effettivi o sulla base di tariffe forfettarie stabilite dai competenti uffici della Direzione Generale. Tali spese devono essere comunicate alla Società entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - b) rimborsare all'Università il costo medio al metro quadro relativo ai locali concessi in uso esclusivo, sulla base della tariffa stabilita dai competenti uffici della Direzione Generale.

I rimborsi da parte della società saranno erogati il 50% entro il successivo 31 maggio e il saldo entro il 31 ottobre.

Art. 9 – Collaborazione scientifica

1. Qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti, con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, previa deliberazione dei competenti organi del Dipartimento e della Società, potranno essere attivate ricerche su argomenti di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente.
2. La Società potrà finanziare in tutto o in parte borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca e altre tipologie di borse di studio, sino ad eventuali finanziamenti per ruoli di docenza universitaria, secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Modifiche

1. Qualora nel corso dei triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno in comune accordo, previa delibera degli Organi competenti.

Art. 11 – Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata pari al periodo di riconoscimento della qualifica di spin off universitario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della presente Convenzione e dall'art. 16 del Regolamento Spin off.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Art. 12 – Risoluzione

1. L'Università avrà la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Società non adempia agli impegni dalla stessa previsti.

Art. 13 – Diritti di proprietà intellettuale

1. I risultati delle attività di ricerca dello spin off, seppur svolte all'interno di spazi e con attrezzature concessi in uso dall'Università, nonché le metodologie sperimentate e messe a punto, saranno di esclusiva proprietà dello spin off stesso che potrà quindi utilizzarli nello svolgimento e per le finalità delle proprie attività.
2. Se lo spin off parteciperà a progetti di ricerca scientifica congiunta con l'Università, la proprietà dei risultati di tale ricerca sarà disciplinata in appositi accordi che di volta in volta saranno stipulati. Tali accordi prevederanno inoltre le modalità con cui saranno eventualmente pubblicati i risultati ottenuti congiuntamente.

Art. 14 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservate eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 15 – Sicurezza

1. L'Università e la Società promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Datore di lavoro delle attività di cui all'art. 2 svolte negli spazi concessi alla Società dall'Università (ex art. 3 e/o 4) è il Datore di lavoro della Società. A lui afferisce tutto il personale che svolge l'attività in oggetto ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc. ed effettua pertanto la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a suo carico dalla vigente normativa.
3. Tale valutazione sarà comunicata all'altro contraente (Università) per le opportune azioni comuni e di coordinamento, da contrattare in sede locale.
4. La sorveglianza sanitaria del personale della Società è affidata al medico competente della Società.
5. A carico dell'Università è invece la compilazione e gestione dei piani di emergenza da coordinarsi con le altre eventuali attività presenti negli spazi di sua esclusiva pertinenza.

Art. 16 – Coperture assicurative

1. La Società stipula una polizza con primaria compagnia assicurativa per la copertura della responsabilità civile dei suoi amministratori, soci, dipendenti, nonché di ogni altro collaboratore e/o consulente interno o esterno, nei confronti di terzi e/o dei dipendenti stessi per le attività svolte in locali dell'Università e con l'utilizzo di attrezzature.
2. Rimane a carico della Società l'eventuale assicurazione contro danni accidentali e furto di eventuali beni a qualsiasi titolo detenuti introdotti nei locali dell'Università, la quale non potrà essere ritenuta responsabile.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 679/2016 "GDPR- General Data Protection Regulation", dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10/8/2018, n. 101, in vigore dal 19/9/2018) nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in attuazione del citato decreto legislativo.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Genova nella persona del Rettore pro tempore, prof. _____, che ha nominato in qualità di responsabile per il trattamento degli stessi il direttore pro tempore del dipartimento di _____, prof. _____ (nome del direttore del dipartimento interessato). Il DPO-Data protection Officer è la prof.ssa Annalisa Barla (Annalisa.Barla@unige.it - protocollo@pec.unige.it).
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali per (*inserire acronimo Società*) è il Sig. _____, responsabile per il trattamento degli stessi il Sig. _____. Il DPO-Data protection Officer è il Sig. _____. (*laddove sia obbligatorio per la società nominarlo*).

Art. 18 – Controversie

1. Per le controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione della Convenzione la competenza spetterà in via esclusiva al Foro di Genova.

Art. 19 – Registrazione

1. Il presente Atto viene redatto in numero 2 originali e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
IL MAGNIFICO RETTORE

..... S.R.L.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....

ALLEGATO 1

**Descrizione degli spazi, con annessa planimetria, che vengono concessi in uso esclusivo
(Art. 3 della Convenzione)**

ALLEGATO 2

**Descrizione degli spazi, con annessa planimetria, che vengono concessi in uso non esclusivo
(Art. 4 della Convenzione)**

ALLEGATO 3

**Descrizione delle attrezzature scientifiche che sono concesse in uso alla Società
(art. 5 della Convenzione)**

ALLEGATO 4

**Descrizione delle attrezzature scientifiche che sono concesse in uso al Dipartimento
(art. 5 della Convenzione)**